

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA CHE VERRA’ COSTRUITA ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE’ E DELL’ANNESSE ESISTENTE CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale riguarda la gestione in concessione in orario extrascolastico, indicativamente dalle 15 alle 23, del compendio individuato negli allegati A e B, costituito dalla nuova palestra che verrà costruita all’interno del Polo scolastico di via Makallè e dall’adiacente campo in erba sintetica attualmente adibito al gioco dell’Hockey, con relativi spogliatoi e locali tecnici, adiacente alla palestra a fronte di quanto segue:

- erogare un contributo iniziale, pari ad un importo di € 328.700,00, a favore della provincia a copertura di parte delle spese relative ai lavori di realizzazione della palestra;
- contribuire per un importo pari ad € 150.000,00 al rifacimento del manto del campo attualmente destinato ad Hockey in erba artificiale, a seconda dell’usura dello stesso, tra l’ottavo ed il dodicesimo anno di durata della concessione per mantenere l’omologazione per gare di serie A1 di Hockey su prato.

La gestione avrà inizio successivamente alla realizzazione della Palestra e al relativo collaudo previsto indicativamente nella prima metà dell’anno 2020.

Si deve considerare inoltre che il campo è già attualmente in concessione ad una società sportiva fino a tutto agosto 2021 e pertanto il concessionario avrà a disposizione i beni individuati nell’allegato A ai numeri, 1, 2, 3 e 4 a partire da settembre 2021, di questo se ne è tenuto conto nel Piano Economico Finanziario.

La nuova palestra all’interno del Polo Scolastico di via Makallè, di cui allegato B, con funzione di impianto polivalente ad uso sportivo, avrà una struttura portante composta da archi in legno lamellare, collegati tra loro mediante puntoni e controventature, a sostegno di una copertura realizzata mediante un doppio telo ventilato così composto: un telone di copertura esterno in tessuto poliestere, spalmato in PVC su entrambe le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, trattato contro la formazione di funghi e muffe, rinforzato nei punti in cui è prevista una maggiore usura. Il telo di copertura sarà vincolato alle travi ad arco in legno lamellare, ad una trave di bordo in legno lungo i lati lunghi della palestra e in sommità ad un muro alto 3,5 m.

L’impianto di illuminazione a led interno alla palestra sarà vincolato alla struttura ad arco in legno lamellare. Il riscaldamento della palestra e degli spogliatoi sarà garantito da un impianto UTA che sfrutterà la rete del teleriscaldamento presente in adiacenza al lotto.

Le sistemazioni esterne prevedono la realizzazione di una strada di accesso e relativi parcheggi ad uso privato, un sistema di illuminazione esterna, la realizzazione dei sottoservizi necessari al funzionamento della struttura (rete fognaria acque bianche e nere, rete elettrica, rete telecomunicazioni, rete idrica) e la sistemazione delle opere a verde.

Gli ambienti di servizio distribuiti su un unico piano con struttura portante in c.a., saranno costituiti da n° 2 spogliatoi (1 per i maschi e 1 per le femmine) con relative docce e servizi igienici, n° 1 locale infermeria con relativi servizi igienici, n° 2 locali ad uso esclusivo degli arbitri o insegnanti con i relativi servizi igienici, n° 1 deposito attrezzi, n° 1 locale tecnico e

locale quadri elettrici.

Più in dettaglio l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla gestione del servizio di manutenzione ordinaria della struttura e dei relativi impianti (elettrici, tecnologici, riscaldamento etc.) degli arredi e delle attrezzature installate per tutta la durata della concessione.

Il soggetto gestore deve garantire la destinazione all'uso dell'Hockey almeno per il 60% delle ore serali disponibili.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La procedura complessiva della concessione di cui sopra, sarà esperita nel rispetto del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice), nonché in particolare dall'art. 90, comma 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art.13, comma 4, lett. b) del DL 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata massima di anni venti. La durata effettiva della concessione sarà determinata sulla base dell'eventuale riduzione del tempo massimo previsto, indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto dell'intera concessione è pari a € 728.095,52 (come da piano finanziario).

ART. 5 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 52, comma 10, 60 e 164 del Codice e verrà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

L'avviso di gara è pubblicato sul sito informatico della Provincia dei Reggio Emilia:
<http://www.provincia.re.it> Sezione Bandi e Appalti

CAPO II OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 6 GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Il servizio affidato consiste nell'espletamento di tutte le attività gestionali e tecnico-organizzative necessarie a garantire il regolare e continuativo funzionamento dell'uso della palestra, nonché del campo sportivo a decorrere a favore agli utenti autorizzati.

Il gestore è tenuto ad erogare il servizio nell'interesse della collettività, sulla base dei principi enunciati dall'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

Il piano di utilizzo della palestra, che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dovrà essere condiviso con la Provincia.

Eventuali variazioni dei predetti orari potranno, previa motivata richiesta scritta, essere autorizzati dalla Provincia.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dalla Provincia, o da essa patrocinate, il gestore è tenuto ad erogare il Servizio in qualsiasi periodo dell'anno; la Provincia formalizzerà la richiesta con un congruo preavviso, non inferiore a 15 giorni, e corrisponderà direttamente le competenti tariffe.

ART. 7 ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

I beni oggetto del servizio in gestione, sono affidati alla custodia del gestore sotto la propria responsabilità; il quale è obbligato a servirsene esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle relative prescrizioni tecniche e vi possono essere praticate esclusivamente le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico – strutturali dell'impianto.

Il servizio oggetto della gestione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "pubblico servizio"; pertanto non può essere sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore che il gestore dovrà, in ogni caso, comunicare tempestivamente alla Provincia che si riserva di valutarne l'effettiva sussistenza. L'interruzione immotivata del servizio potrà dar luogo all'immediata risoluzione del contratto, salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 335 del c.p.

Il gestore assume a proprio carico la manutenzione ordinaria ed inoltre dovrà contribuire con la somma di € 150.000,00 al rifacimento del manto del campo, omologato per gare di serie A1 di Hockey su prato, come indicato all'art.1.

7.1) Gestione ordinaria del servizio

Il gestore, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 cc, erogando un servizio qualificato di sorveglianza, assistenza e pulizia dell'impianto oltre ai seguenti specifici adempimenti:

- a. coordinamento con la Dirigenza scolastica ed amministrativa dell'Istituto cui è annessa la palestra, all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico e, in particolare, coordinare le attività del proprio personale con quello dell'Istituto;
- b. apertura e chiusura della palestra e costante sorveglianza degli impianti durante le attività al fine di evitare l'utilizzo improprio delle attrezzature, custodia delle chiavi, controllo degli ingressi al fine di consentire l'accesso alla palestra esclusivamente alle persone autorizzate e nelle aree loro consentite, con l'onere di inibire l'accesso a chiunque altro. A tale obbligo dovrà provvedersi mediante la presenza costante di un addetto con funzioni di Direttore responsabile dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere reso noto e segnalato alla Provincia, munito degli attestati di prevenzione antincendio – rischio medio e primo soccorso, che dovrà compilare un registro degli accessi da tenere a disposizione per eventuali controlli da parte della Provincia;
- c. informazione e assistenza ai vari utenti dell'impianto, organizzazione tecnica ed amministrativa dei servizi, allestimenti e disallestimenti in relazione alle necessità e le richieste degli utenti per le attività che essi sono autorizzati a svolgere, tempestiva informazione agli utenti in caso di inagibilità della palestra, per cause tecniche preventivamente accertate e riscontrate o qualora, per cause accidentali, si renda necessaria la sospensione delle attività; di tale sospensione deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia;
- d. disciplinare l'affluenza degli utenti al fine di garantire che l'accesso e il deflusso avvenga in modo rapido ed ordinato, favorendo il rapido disimpegno della palestra al

termine delle attività, evitando assembramenti all'esterno della palestra ed assicurando il rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore ai sensi dell'art. 844 c.c. e dei regolamenti di polizia urbana;

- e. servizio di pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive (partite e allenamenti), degli spazi e degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente capitolato, da effettuarsi con attrezzi e prodotti a carico proprio e conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e assolutamente privi di qualsiasi tossicità, in modo tale che la riconsegna dell'impianto avvenga in condizioni igienico-sanitarie idonee all'uso scolastico della palestra e dei locali pertinenti (Decreto 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene").
- f. attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'Ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.), garantendo altresì la disponibilità per gli utenti di idonei apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti;
- g. presentazione del rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente corredata dalla relazione sull'andamento della gestione, dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità registrate;
- h. compilazione dettagliata di un registro giornaliero delle presenze con l'indicazione dei nominativi delle società od associazioni presenti in palestra, le attività esercitate e il numero di ore utilizzate, sottoscritto dal Direttore responsabile dell'impianto, da comunicare alla Provincia con cadenza semestrale o su richiesta;
- i. tempestiva segnalazione alla Provincia di ogni danno riscontrato alle strutture fisse o alle attrezzature, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, anche al fine di determinare eventuali responsabilità. In caso di danni accertati e non segnalati, qualora non sia individuabile altro responsabile, la Provincia potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino con addebito delle spese al gestore ai sensi del successivo art. 16;
- j. tempestiva segnalazione alla Provincia di ogni altro evento pregiudizievole tale da compromettere la regolarità nell'esecuzione del servizio o potenzialmente idoneo ad arrecare danno all'impianto e alle attrezzature.

7.2) Riscossione delle tariffe d'uso

Le tariffe a carico dell'utenza devono essere rimosse direttamente dal gestore e non potranno superare il limite massimo stabilito dalle tariffe applicate sul territorio comunale per impianti analoghi; il gestore ha tuttavia la facoltà di applicare tariffe inferiori qualora lo ritenga opportuno in relazione a particolari categorie di utenti.

Le modalità e i tempi di pagamento dovranno essere concordate con gli utenti, fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all'utilizzo del contante nelle transazioni.

Il gestore assume ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi contabili e fiscali, e dovrà esibire, a richiesta della Provincia, le fatture emesse a carico degli utenti.

Il tariffario dovrà essere esposto in modo evidente all'esterno della porta di accesso alla palestra.

Il gestore si impegna a soddisfare ogni obbligo di natura amministrativa e fiscale inerente alle tariffe rimosse e a rilasciare la documentazione prevista dal regime fiscale cui è soggetto.

7.3) Custodia e manutenzione

Il gestore si impegna a garantire la conservazione in buono stato dei locali e delle attrezzature consegnate, curando la manutenzione ordinaria indispensabile per il corretto funzionamento e, al termine, dovrà restituire i locali e le attrezzature nello stato originario salvo, ovviamente, il normale deperimento d'uso.

Con riferimento alle opere edilizie, gli interventi di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, sono quelli indicati dall'art. 3 del DPR 380/2001 (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti).

E' a carico del gestore la sostituzione delle lampade per l'illuminazione artificiale che dovranno essere conformi ai requisiti illuminotecnici indicati dalle norme del CONI per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 1379 del 25/06/2008 nonché la segnatura del campo in conformità alle disposizioni delle FSN o delle DSA.

Il gestore è comunque tenuto a sostenere i costi relativi agli interventi di manutenzione indicati nel Piano Finanziario allegato al disciplinare di gara.

L'esecuzione di interventi non autorizzati comporterà l'immediata revoca dell'affidamento, fermo il diritto della Provincia di pretendere la riduzione in pristino stato e il risarcimento degli ulteriori danni.

Il gestore è tenuto a fornire alla Provincia, su richiesta, tutte le informazioni idonee a verificare lo stato di manutenzione e conservazione dei beni, indicando dettagliatamente i risultati delle ispezioni periodiche, corredate da riprese fotografiche con data ed ora dello scatto, anche al fine di individuare il responsabile di eventuali danni o mancanze. Alla relazione dovrà essere allegato l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto; inoltre lo stesso dovrà contribuire secondo quanto indicato all'art. 1, in merito al rifacimento del campo in erba sintetica.

Sono a carico della Provincia gli interventi di straordinaria manutenzione fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per incuria, trascuratezza o utilizzo improprio dei locali e delle attrezzature da parte del gestore che saranno eseguiti d'ufficio con addebito al gestore.

I suddetti lavori verranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti, compatibilmente con il calendario scolastico e quello sportivo fatta eccezione per i lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza, indispensabili per evitare pregiudizio al funzionamento della struttura, che potranno essere eseguiti in qualsiasi momento; in tal caso, fermo restando che nessun risarcimento sarà dovuto al gestore a titolo di mancato guadagno o indennità.

Sono a carico della Provincia le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento sostenute per l'utilizzo sportivo dilettantistico, e quelle di smaltimento dei rifiuti.

ART. 8. INTERVENTI DI MODIFICA

E' fatto esplicito divieto al gestore di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto della Provincia. Ogni e qualsiasi intervento di modifica, variazione, ampliamento, miglioria o adeguamento delle strutture o delle attrezzature che si presentano come urgenti, anche qualora comporti interventi diretti ad incrementare il valore delle strutture oggetto della gestione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia.

Tutte le opere comunque eseguite sono acquisite al patrimonio della Provincia ad eccezione delle attrezzature mobili acquistate dal gestore che, a richiesta e previa

autorizzazione della Provincia, potranno essere installate e rimosse dal gestore a proprie spese.

ART. 9. PERSONALE E CONTRATTI CON TERZI

Il gestore, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, potrà avvalersi di propri tesserati o di altro personale, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di obblighi contributivi e previdenziali, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la Provincia da ogni responsabilità per quanto concerne il rispetto delle norme e della legislazione vigente. La Provincia si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore le informazioni necessarie per accertare l'assolvimento dei suddetti obblighi.

Il gestore dovrà fornire gli elenchi nominativi delle unità di personale addette ai singoli servizi avendo cura di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Per l'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto di concessione il gestore potrà avvalersi di imprese specializzate nei confronti delle quali assume la piena, diretta ed esclusiva titolarità delle obbligazioni derivanti dai relativi rapporti contrattuali esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità.

Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") per tutte le transazioni economiche effettuate con i propri fornitori facenti parte della c.d. "filiera rilevante", come specificato al p.to 3.5) della delibera dell'AVCP n. 4 del 7/07/2011; in particolare, il gestore è tenuto ad inserire nei contratti stipulati con i propri fornitori la clausola di tracciabilità indicata al comma 8 della citata legge 136/2010 e ad effettuare i relativi obblighi di comunicazione in caso di inadempienza della controparte; tutti i flussi finanziari direttamente imputabili all'esecuzione del presente capitolato dovranno altresì essere registrati sul conto corrente dedicato che il gestore ha comunicato alla Provincia.

Tutti i contratti stipulati in dipendenza del presente capitolato devono obbligatoriamente essere trasmessi alla Provincia immediatamente dopo la loro sottoscrizione per le opportune verifiche di cui al comma precedente.

Il gestore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione al personale operante nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. In caso di personale dipendente è tenuto al rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali e assicurativi e si impegna all'applicazione dei CCNL dello specifico comparto.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa o di quelli previsti dalla Legge 136/2010, la gestione è revocata con effetto immediato, fermo restando il diritto della Provincia di procedere al recupero, anche giudiziale, degli eventuali danni subiti. Delle inadempienze verrà data comunicazione alle Autorità competenti in materia.

Dell'operato dei propri collaboratori e dei terzi il gestore assume nei confronti della Provincia piena, esclusiva ed incondizionata responsabilità.

ART. 10. PUBBLICITÀ COMMERCIALE

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.), internamente ed esternamente alla palestra e al campo sportivo è subordinata alla condivisione della Provincia. A tale scopo il gestore dovrà indicare la durata della pubblicità e la tipologia dei mezzi pubblicitari che intende installare.

il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le eventuali incombenze amministrative richieste dai regolamenti comunali, ivi compresi i relativi oneri fiscali.

ART. 11. MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono vietate le manifestazioni di pubblico spettacolo senza preventiva autorizzazione scritta della Provincia.

Qualora tali attività vengano autorizzate sono a carico del gestore le incombenze e gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa vigente. Nel provvedimento di autorizzazione la Provincia indicherà le prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere osservate dal gestore, nonché la quota di rimborso per costi di illuminazione e riscaldamento dovuta dal gestore, con diritto di rivalsa sull'organizzatore dello spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande, è consentita compatibilmente con le norme di igiene e sicurezza vigente in materia.

ART. 12 SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste. L'aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento dei propri dipendenti e collaboratori circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a consegnare al committente le documentazioni che questi richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.lgs 81/2008.

ART. 13 VOLONTARIATO

In caso di coinvolgimento di volontari in alcuni servizi oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve assicurare che gli stessi agiscano sotto la propria direzione. In nessun caso il personale volontario sostituisce il personale dell'aggiudicatario. Nel caso di impiego di volontari, l'aggiudicatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alla loro attività.

ART. 14 PULIZIA SANIFICAZIONE AMBIENTI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario, con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico e dovrà riguardare sia le aree interne che le aree esterne di pertinenza della palestra e del campo sportivo, osservando scrupolosamente quanto previsto dal DM. 24 maggio 2012. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.

Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Tutti i prodotti impiegati dovranno essere pertanto adeguati alle varie strutture e materiali. La **pulizia dei locali** è comprensiva delle pulizie dei pavimenti, soffitti, corrimani, ringhiere, muri, porte maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, doghe, controsoffitto, radiatori, pilastri, pareti, davanzali e materiale di arredamento, vetri e finestre ecc. con prodotti igienizzanti biodegradabili nel rispetto della vigente normativa.

Dovranno comunque essere svolte le seguenti attività con cadenza quotidiana:
svuotatura di cestini porta-carta e porta-rifiuti;
spolveratura ad umido degli stipiti, bocchette d'areazione e davanzali;
eliminazione di orme e pulitura con panni adeguati su vetri e specchi;
pulizia dei rubinetti, portasapone, portasalviette ed accessori;
lavaggio dei pavimenti di tutti i locali con sostanze detergenti e disinfettanti ed eliminazione di eventuali macchie o incrostazioni.

Con cadenza quadrimestrale, dovrà essere effettuata la pulizia a fondo di tutti i locali arredi ed attrezzature presenti nella struttura compresi infissi interni ed esterni, avvolgibili, vetrate ecc.

CAPO IV VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 15 CRITERI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nella linea guida di ANAC n.2, sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di gara.

CAPO V CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 16 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere entro un congruo termine. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.

2. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore sono applicate penali commisurate all'entità dell'adempienza rilevata, dell'ammontare, determinato dal Responsabile del Procedimento in un importo compreso fra euro 100,00 e euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione. Qualora l'ammontare delle penali superi al somma dei euro 5.000,00 per tutta la durata della concessione la stessa verrà risolta per inadempimento.

3. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la concessione verrà risolta.

ART. 17 MODALITÀ DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Si fa riferimento all'art. 175 del d.lgs 50/2016 "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia".

ART. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI E CAUZIONI

Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico del soggetto gestore che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra, comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio, il soggetto gestore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative sotto specificate;

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:
 - 5.000.000,00 (Cinquemilioni) per sinistro e anno assicurativo;
 - 5.000.000,00 (Cinquemilioni) per persona;
 - 3.500.000,00 (Tremilionicinquecento)cosa.

- Infortuni in favore delle seguenti persone:
 - Destinatari dei servizi;
 - Prestatori d'opera;
 - Tirocinanti e/o volontari.

- E valida per i seguenti capitali minimi:
 - 300.000,00 (Trecentomila) in caso di morte;
 - 300.000,00 (Trecentomila) in caso di invalidità permanente.

Detta copertura assicurativa non dovrà avere una franchigia superiore al 3% sull'invalidità permanente, che verrà assorbita in caso di invalidità superiore al 10%.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, entro 15 giorni dalla comunicazione della efficacia dell'aggiudicazione, onde sollevare i committenti da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate.

In ogni caso il soggetto aggiudicatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il minimo massimale. Tutti gli obblighi del soggetto aggiudicatario non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso. Nel caso il soggetto aggiudicatario abbia una polizza aziendale, può presentare appendice specifica che comprenda le condizioni e i massimali sopraindicati vincolati al servizio gestito. A garanzia della corretta esecuzione del contratto il Soggetto aggiudicatario dovrà mantenere fideiussione bancaria o assicurativa per un valore pari al 10% dell'importo annuale della concessione.

ART. 19 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo al committente tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti. In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al committente, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. Il committente nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario. Al fine di mettere il committente in condizione di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'aggiudicatario deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

ART. 20 CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Oltre ai casi previsti al precedente art. 17, si applica l'art. 176 "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro" del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 21 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto aggiudicatario s'impegna al rispetto del Regolamento UE n 2016/679 obbligandosi a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti e il soggetto aggiudicatario sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ART. 23 ELEZIONE DEL FORO

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 24 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Gli operatori economici devono attenersi nell'esecuzione della concessione e nei rapporti con gli altri contraenti al Protocollo di legalità della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera della Giunta Provinciale n.367 del 21/12/2010.

ART. 25 PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

Gli operatori economici devono osservare nell'esecuzione della concessione e nei rapporti con gli altri contraenti il "Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006.

ART. 26 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.